

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 103

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALVATO, FISCHETTI, ALÒ, BERGONZI,
CAPONI, CRIPPA, CARCARINO, CARPI, CUFFÀRO, DIONISI,
FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, ROSSI,
SERRI e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione
di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano
effettuando il servizio militare

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati venti anni da quando venne approvata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, che per la prima volta ha attribuito veste giuridica alla figura dell'obiettore di coscienza nel nostro ordinamento.

Da allora il radicarsi di una diffusa cultura di pace ha portato migliaia di giovani ad optare per il servizio civile sostitutivo del servizio militare.

Oggi questa legge non basta più non soltanto per riqualificare e rendere più utile alla società l'opera prestata dagli obiettori di coscienza, come d'altronde precisa anche il testo unificato di riforma della legge, approvato il 12 aprile del 1990 in sede referente dalla Commissione difesa della Camera, ma perchè la pratica dell'obiezione alla violenza e il ripudio della guerra investe ormai fasce sempre più estese di popolazione.

La crescita di questa maturità pacifista del popolo italiano rappresenta un dato prezioso e da valorizzare. Un dato contro il quale si scontra il ritorno sulla scena della guerra con i suoi orrori e le sue ingiustizie.

La guerra, la cui parola stessa avremmo voluto bandire dalla storia, è tornata a bussare alle nostre porte, richiedendo anche ai nostri giovani il suo tributo di sangue.

Su Bagdad, nel primo giorno del conflitto, sono state sganciate un numero di tonnellate di bombe convenzionali, superiore, per potenziale distruttivo, alla stessa tragica bomba di Hiroshima.

Vengono in mente le parole di don Milani quando in *L'obbedienza non è più una virtù* scriveva che «un delitto come quello di Hiroshima ha richiesto qualche migliaio di corresponsabili diretti: politici, scienziati, tecnici, operai, aviatori».

«Ognuno di essi ha taciuto la propria coscienza fingendo a se stesso che quella cifra andasse a denominatore. Un rimorso ridotto a millesimi non toglie il sonno all'uomo di oggi».

Contro questo «tacitarsi le coscienze» il popolo della pace ha riempito le piazze e le strade dell'intera Europa e degli Stati Uniti d'America, ha urlato forte la volontà dei popoli di ricercare con il dialogo e con la forza della ragione quello che invece i governanti ritengono di poter ottenere solo con le armi.

Al *videogame* della guerra trasmessa dai teleschermi, in molti hanno risposto con la loro obiezione e la loro ripulsa.

Abbiamo scoperto così che una lacuna fortissima è presente nel nostro ordinamento nonostante la legge 15 dicembre 1972, n. 772: l'impossibilità per i cittadini che hanno effettuato il servizio militare, o che lo stiano effettuando, di maturare una scelta di obiezione di coscienza e di vedere riconosciuto questo loro diritto.

Formalmente, allo stato attuale delle cose, il cittadino può obiettare solo al momento della chiamata per il servizio di leva, niente è previsto per l'evoluzione dei propri convincimenti. Ma la vita e tanto più le idee e i propri convincimenti di fondo non rimangono cristallizzati nel passato, magari lontano, ma fanno i conti ogni giorno con la difficoltà dell'esistenza e con la necessità di costruire un mondo più giusto e nonviolento.

Il «cambiare idea» è la regola centrale della democrazia senza la quale tutto rimarrebbe uguale a se stesso, indifferente a tutto e a tutti.

Per questo il nostro disegno di legge chiede che, in obbedienza alla propria coscienza e nell'esercizio della libertà di pensiero e religione riconosciuti dalla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, venga riconosciuta dalla Repubblica italiana la possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza anche a quei cittadini che abbiano già effettuato il servizio militare o lo stiano effettuando.

A tutti deve essere consentito di usufruire di questo diritto inalienabile della persona, anche a quei cittadini che, entrati a far parte di una struttura militare, se ne sentano estranei e non ne condividano le finalità nè l'uso delle armi.

La coscienza è sempre in evoluzione e nessuna norma coercitiva o punitiva è in grado di arrestarla, specialmente quando ci si trova di fronte a questioni decisive per l'umanità come quelle della guerra e della pace o quelle della violenza o della nonviolenza.

La nostra è una proposta di civiltà, eversiva soltanto nella misura in cui si ritiene eversiva l'evoluzione della libertà di coscienza.

Questo non significa, come d'altronde ha ribadito più volte la stessa Corte costituzionale, che il cittadino obiettando rinunci alla difesa della Patria, che notoriamente «è sacro dovere del cittadino».

La difesa non armata e nonviolenta, la disponibilità a mobilitarsi e mettersi a disposizione in caso di calamità naturali o di particolari iniziative umanitarie permettono anche, e vorremmo dire specialmente, ai cittadini obiettori di prodigarsi per il bene della collettività contribuendo inoltre a diffondere la cultura della tolleranza, della solidarietà e della pace.

L'articolazione del disegno di legge è semplice e chiara nel testo licenziato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati (atto Camera 2941) e approvato in Commissione in sede referente (atto Senato 1532), per cui non è necessario sprecare ulteriori parole.

Auspichiamo che trovi, in sede di discussione insieme alle proposte di riforma della legge n. 772 del 1972, un momento di confronto e di convergenza tale da dare al più presto a tutti i cittadini la possibilità di esercitare compiutamente la loro libertà di coscienza. Occorre avere il coraggio di dire ai giovani e meno giovani, come scrive nel libro già citato don Milani, «che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene fare scudo nè davanti a Dio, nè davanti agli uomini, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

Art. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere esplicita menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, semprechè la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obietto può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documen-

to attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Art. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Art. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 8.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b*), ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro competente in materia di protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque preve-

dere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'organizzazione di cui alla lettera *a)* del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere *g)* e *h)*, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui

indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.

8. L'obiettore che ne faccia richiesta può altresì essere distaccato, anche temporaneamente, dall'ente presso cui presta servizio per partecipare a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, direttamente gestite da altri enti convenzionati, ovvero dalle Agenzie delle Nazioni Unite, ovvero da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite. L'assegnazione dell'obiettore o di contingenti di obiettori a tali missioni viene concordata, sentito il parere dell'ente presso cui l'obiettore presta servizio, fra il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale e l'ente convenzionato interessato, ovvero l'Agenzia interessata delle Nazioni Unite,

ovvero la organizzazione non governativa che gestisce la missione.

9. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 8, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

10. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

Art. 10.

1. Presso il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), g) e

h), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni, pubblici e privati, che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori residenti a più di cinquanta chilometri dalla sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli

obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dal Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

Art. 12.

1. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimita-

to, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

Art. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 interviene esonero dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio

civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato, per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso, detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), nonché assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

Art. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del

servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obietto- re sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

Art. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa

organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Art. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1994 ed in lire 70 miliardi a decorrere dal 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 70 miliardi per gli anni 1995 e 1996, si provvede, quanto a lire 13,89 miliardi per l'anno 1994 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 54 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 20.

1. Il Ministro competente in materia di affari sociali presenta ogni anno al Parla-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

Art. 21.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente in materia affari sociali, emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 22.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

Art. 23.

1. Fino a quando l'Ufficio per il servizio civile nazionale non viene istituito, non sono emanati i regolamenti previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non viene dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, comunque da adottarsi non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove *convenzioni per l'impiego degli obiettori* con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

Art. 24.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.